

Concordato preventivo in salvo per chi paga dopo avvisi bonari

Il termine perentorio dei 60 giorni non sembra lasciare spazio al versamento rateizzato

Decreto correttivo

Necessario procedere entro 60 giorni dal ricevimento

Contemplate le irregolarità relative sia ai saldi che agli acconti d'imposta

Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

La notifica di un avviso bonario legato al mancato o tardivo versamento delle somme dovute sulla base della proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) accettata dal contribuente non costituirà più causa di decadenza, a condizione che si versi quanto richiesto entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione. È una delle novità più rilevanti introdotte dall'articolo 15 del decreto correttivo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 giugno.

La regola precedente

Per quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera e), del Dlgs 13/2024 costituiva causa di decadenza, e quindi il Cpb cessava di produrre effetti per entrambi i periodi d'imposta, l'omesso versamento delle somme dovute su base concordataria. Tale causa di decadenza, tuttavia, non produceva effetto laddove il contribuente si fosse attivato regolarizzando la propria posizione tramite ravvedimento operoso. Per quanto chiarito dalle Entrate nella Faq n. 6 del 17 ottobre 2024, il ravvedimento relativo all'omesso/carente versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione al Cpb restava eseguibile solo fino al momento in cui

il contribuente avesse ricevuto la comunicazione dell'esito del controllo prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del Dpr 600/1973. L'ampia formulazione della norma faceva ritenere che rientrassero nei versamenti da monitorare anche quelli riferiti agli acconti dovuti applicando le specifiche regole previste per i soggetti concordatari dagli articoli 20 e 31 del Dlgs 13/2024.

Le modifiche

L'articolo 15 del correttivo prevede ora che la causa di decadenza in questione si realizzi nel solo caso in cui, a seguito della notifica della comunicazione di irregolarità, il contribuente non provveda al versamento delle somme dovute sulla base dei valori concordati, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso bonario. La disposizione troverà applicazione anche con riferimento ai soggetti che hanno aderito al Cpb 2024/2025. Dal momento che la norma richiama la comunicazione prevista dall'articolo 36-bis, potranno dunque formare oggetto di regolarizzazione tutte le violazioni legate ai controlli automatizzati, e quindi non solo quelle per omessi e carenti versamenti delle somme dovute a saldo, ma le medesime violazioni legate anche agli acconti. Va osservato che, in caso di ricevimento di una comunicazione di irregolarità parzialmente errata, sarà possibile (nei 60 giorni) in autotutela richiedere la rettifica della comunicazione stessa. Il pagamento in tale ipotesi slitta ai 60 giorni successivi alla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute (in tal senso il comma 2 dell'articolo 2 del Dlgs 462/97).

I punti aperti

Resta da chiarire quale sia il termine di adempimento in caso di ricevimento dell'avviso bonario da parte dell'intermediario e se sia possibile rateizzare le somme richieste. Con riferimento alla prima problematica va ricordato che l'ar-

ticolo 2-bis, comma 3, del Dl 203/2005 prevede che il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997 sia ampliato a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito all'intermediario abilitato. Si tratta di fattispecie molto frequenti nella pratica. L'articolo 15 del Dlgs correttivo sembra però fissare nei 60 giorni un termine perentorio.

In tema di rateazione la norma di riferimento è l'articolo 3 bis, comma 1, del medesimo Dlgs 462/97 il quale testualmente prevede che «le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo». Anche su questo punto va detto che il dato testuale dell'articolo 15 appare molto rigido prevedendo, per evitare la causa di esclusione dal Cpb, il pagamento delle somme «entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPATTO DELLE MODIFICHE

Stop alla decadenza

La notifica di una comunicazione di irregolarità ex articolo 36-bis del Dpr 600/73 relativa al periodo d'imposta di efficacia dell'adesione, per l'omesso/carente versamento delle somme dovute sulla base dei valori concordati, non è rilevante ai fini della decadenza

Pagamento in 60 giorni

Il contribuente può in tal caso effettuare il pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione

La rateizzazione

Da chiarire se il pagamento, entro il termine in questione, potrà essere effettuato in unica soluzione o anche a rate.





La tolleranza.

Il decreto correttivo mette al riparo dalla decadenza dal concordato preventivo chi paga dopo la ricezione di un avviso bonario